

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri, Presidente | Presidente   |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale        | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Dott. Comm. Domenico Posca           | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Prof. Marilena Rispoli Farina        | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Roberto Manzione                | Membro designato dal CNCU  |

nella seduta del 25.5.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente, insieme al coniuge cointestatario di un c/c, ha presentato un reclamo all'intermediario in data 26.05.09 in merito a talune presunte irregolarità di un ex promotore finanziario dell'intermediario, all'epoca in cui collaborava con la banca medesima. Secondo quanto rappresentato, il promotore finanziario avrebbe "omesso di versare alcuni degli assegni e degli importi in contanti" consegnatigli dai correntisti[...] ed "effettuato altre operazioni non autorizzate". Più in particolare, il suddetto promotore avrebbe ricevuto somme per complessivi 132,9 mila euro che avrebbe, poi, dovuto accreditare su un secondo conto intestato ad una società a responsabilità limitata di cui risulta essere rappresentante legale il ricorrente. Di fatto, il promotore si sarebbe limitato a versare solo 60,276 mila euro, trattenendo la parte residua, pari a 72,624 mila euro. Inoltre, il ricorrente avrebbe riscontrato dal proprio estratto conto operazioni a debito non disposte, quali, ad esempio, un giroconto di 20 mila euro effettuato il 2 maggio 2007. Per

tali motivi il ricorrente ha chiesto alla banca: la restituzione di 92,624 mila euro; la documentazione comprovante la legittimità e la riferibilità delle operazioni.

Con nota dell'11.06.09, la banca ha risposto al reclamo chiedendo al ricorrente la documentazione contrattuale relativa agli "investimenti" e la copia "fronte retro dei mezzi di pagamento utilizzati per la sottoscrizione dei medesimi". Ciò, al fine di verificare ogni risultanza.

Il ricorrente ha replicato con nota del 16.07.2009 premettendo di non aver fatto riferimento ad 'investimenti', come evidenziato dall'intermediario nella lettera di risposta, bensì all'esecuzione di operazioni sul conto corrente; per tali motivi, secondo il ricorrente, la richiesta della documentazione non sarebbe giustificata. Quindi il ricorrente, riepilogando nuovamente i fatti e richiamando l'art 2049 c.c., ha contestato l'assenza di rendicontazione da parte del promotore in ordine ai 72,624 mila euro che avrebbe dovuto versare sul conto della società, come da disposizioni impartite, oltre che una serie di operazioni a debito mai disposte (nuovamente, il ricorrente ha citato il giroconto di 20 mila euro effettuato il 2.05.07).

Nella nota di replica, il ricorrente ha poi riformulato alla banca le richieste avanzate in sede di reclamo (restituzione dell'importo di 92,624 mila euro e acquisizione della documentazione comprovante la riferibilità delle operazioni, a far tempo dalla data di apertura del conto corrente). In tale sede, il ricorrente ha altresì accluso una dichiarazione del promotore datata 20.05.07 con il quale questi ha ammesso di aver ricevuto somme per 132,9 mila euro e di aver effettuato versamenti per 60,672 mila euro, "residuando" un credito "di restituzione" nei confronti del ricorrente per 72,624 mila euro. Nella suddetta dichiarazione il promotore ha riconosciuto le irregolarità commesse, ammettendo di non essere in grado di restituire alcunché. Il promotore ha anche fatto riferimento a taluni "fogli [...] su carta intestata della banca" - peraltro non acclusi - in cui aveva riepilogato ai clienti "lo stato dei versamenti".

Con lettera del 3.08.09, l'intermediario ha nuovamente chiesto la documentazione, ribadendo la necessità di effettuare dei controlli sulle irregolarità contestate e soggiungendo che l'operazione del 2 maggio, più volte richiamata, risulta dall'estratto conto al 30.06.07 spedito agli intestatari e mai contestato e si riferisce ad un bonifico a favore della società del ricorrente.

Nel ricorso si chiede il risarcimento del danno di 92,624 mila euro riconducibile al comportamento infedele di un promotore finanziario del quale il ricorrente si avvaleva nel rapporto con la banca: gran parte del danno (62,624 mila euro) sarebbe costituita da

somme ricevute ma non versate sul conto intestato di cui, come detto, il ricorrente è rappresentante legale, mentre la quota residua (20 mila euro) sarebbe rappresentata da addebiti non autorizzati. Al ricorso è stata acclusa tutta la corrispondenza intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, ivi inclusa la copia del riepilogo dei movimenti sul conto corrente intestato al ricorrente e riferito al periodo dal 30.09.01 al 31.10.07.

In sede di controdeduzioni la resistente ha precisato che i fatti oggetto di contestazione si riferiscono all'operato di un promotore finanziario che "ha cessato di operare" il 16.05.07. Nel riepilogare le contestazioni, la resistente ha fatto presente che: la domanda di risarcimento si riferisce genericamente a 92,624 mila euro e riporta informazioni più dettagliate solo sul giroconto di 20 mila euro che disposto il 2.05.07 non è stato contestato dal ricorrente successivamente alla ricezione dell'estratto conto al 30.06.07, ma solo in sede di reclamo. Che da verifiche effettuate, inoltre, la firma apposta in sede di disposizione risulterebbe "apparentemente conforme" a quella depositata; che a documentazione richiesta a suo tempo dall'intermediario era funzionale ad effettuare le verifiche in ordine alla consegna delle somme di denaro all'ex promotore finanziario e a ricostruire l'intera vicenda; che il ricorrente non ha mai sporto denuncia alle autorità competenti nei confronti del promotore; che non esiste alcuna certezza sulla provenienza della dichiarazione del promotore medesimo trasmessa dal ricorrente. Sulla base di tali considerazioni, la banca ha chiesto di dichiarare infondato il ricorso per l'insussistenza delle prove documentali attestanti il danno.

## DIRITTO

Dall'esame degli estratti conto prodotti e riferiti al conto corrente intestato al ricorrente ed al coniuge risulta che le operazioni effettuate nell'arco dell'intero periodo (2001/2007) sono rappresentate in prevalenza da compravendite di titoli (a debito ed a credito) nonché da giroconti (a debito) presumibilmente a favore della cennata società (analogamente all'operazione del 2.05.07). L'operatività sul conto corrente risulta rilevante ai fini della valutazione del profilo di competenza del ricorso, che appare dunque dell'Arbitro Bancario Finanziario. Non è stato prodotto, peraltro, l'estratto conto della società che, quanto meno, avrebbe potuto consentire di avere un quadro più completo dell'operatività del ricorrente. Ai fini della decisione del ricorso, questo Collegio ritiene debbano operarsi una serie di considerazioni. Innanzitutto non è possibile accertare l'entità del danno subito dal ricorrente, dal momento che la documentazione prodotta dalle parti non ne attesta l'entità



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

né la collocazione temporale. Unici riferimenti in tal senso sono contenuti nella dichiarazione del promotore, sulla cui veridicità, anche a prescindere dalla possibile concreta rilevanza in giudizio, non c'è alcuna certezza.

Tra l'altro, il giroconto di 20 mila euro non può configurarsi come una sottrazione di somme al patrimonio del ricorrente in quanto, di fatto, la somma è confluita nel capitale della società (nella causale del bonifico, infatti, si fa riferimento a "quote"). Dal complessivo svolgimento della vicenda appare verosimile che la resistente non sia stata in grado di produrre alcuna documentazione probatoria volta ad attestare la propria diligenza professionale, pure nell'attività di controllo sul promotore (e per lo stesso motivo la banca aveva richiesto la documentazione medesima al ricorrente). Deve poi rilevarsi che le irregolarità commesse dal promotore - presumibilmente risalenti all'aprile 2007 - sono state contestate solo nel maggio 2009 (data del primo ricorso) e non sono state oggetto di oggetto di denuncia presso le autorità competenti.

Sulla base di tali considerazioni le pretese avanzate dal ricorrente non appaiono sufficientemente suffragate, sia per accertare la responsabilità del promotore, sia comunque per documentare l'entità del danno subito .

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI